



SETTORE

Previdenziale

**ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'INPS:
IL NUOVO SISTEMA DI DELEGHE**

RIFERIMENTI

- INPS, Circolare n. 28 dell'8 febbraio 2011

IN SINTESI

Con la Circolare 8 febbraio 2011, n. 28, l'INPS delinea le nuove modalità di delega per l'accesso ai servizi informatici gestiti dall'INPS, che sarà pienamente operativo a decorrere dal periodo di paga "aprile 2011". In considerazione della crescente informatizzazione e "smaterializzazione" degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale l'Istituto fa il punto sui soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale, rimarcando la centralità, nel quadro normativo destinato a regolare l'attività svolta dagli "intermediari", della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA



RIPRODUZIONE VIETATA

L'INPS, nella **Circolare n. 28 dell' 8 febbraio 2011**, delinea i nuovi criteri operativi a cui devono attenersi i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo alla **trasmissione telematica** della documentazione previdenziale.

A tal fine l'Istituto, prendendo spunto dalla Nota 29 aprile 2010, n. 7857 del Ministero del Lavoro, definisce chi sono gli intermediari abilitati ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro e alla trasmissione dei flussi informatici dei dati riguardanti il rapporto di lavoro dipendente (si veda AP n. 154/2010).

Come si vedrà in dettaglio i soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono:

- i **datori di lavoro**, intesi come persone fisiche o rappresentanti legali delle società;
- la **società capogruppo** per tutte le imprese controllate e collegate (art. 31, D.Lgs. n. 276/2003);
- i **consorzi di società cooperative** (o una società consorziata) per conto delle società consorziate (art. 31, D.Lgs. n. 276/2003);
- i **consulenti del lavoro**, (art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12);
- gli **avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali**, (art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12);
- i **servizi** istituiti dalle **associazioni di categoria** delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa (art. 1, c. 4, Legge 11 gennaio 1979, n. 12).

DATORI DI LAVORO

Evidentemente i datori di lavoro possono effettuare gli adempimenti nei confronti dell'Istituto in prima persona. In tal caso rimangono valide le istruzioni impartite, da ultimo con la circolare n. 32 del 17 febbraio 2004, in merito al rilascio del PIN (si veda AP n. 39/2004).

Infatti, per l'abilitazione all'invio telematico della documentazione previdenziale i **titolari e legali rappresentanti** delle aziende o soggetti delegati:

- devono essere autorizzati (a tal fine presentano apposita richiesta all'Istituto);
- agli stessi deve essere assegnato il PIN (Personal Identification Number) che consente anche di consultare i dati di propria pertinenza presenti negli archivi INPS.



I datori di lavoro già in possesso del PIN non devono ripetere le operazioni di accreditamento. Si tratta, in particolare, dei datori di lavoro persone fisiche o dei rappresentanti legali delle società che risultino all'INPS tra i soggetti collegati all'azienda.

L'Istituto ricorda, inoltre, che le modalità di accesso al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali avviene:

- tramite PIN, oppure
- mediante la Carta Nazionale dei Servizi (rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 2 marzo 2004, n. 117).

Per quanto riguarda i datori di lavoro non ancora accreditati, gli stessi sono tenuti a richiedere il rilascio del PIN alla sede INPS competente, compilando il relativo modulo (allegato 3 della circolare).

I datori di lavoro, già in possesso di PIN o CNS, possono **delegare** la gestione degli adempimenti nei confronti dell'INPS a uno o più **lavoratori dipendenti**, utilizzando l'apposita **applicazione per l'attribuzione delle "sub-abilitazioni" ad operare**.



Il **nuovo sistema di deleghe** sarà operativo a decorrere dalle denunce contributive relative al **periodo di paga "aprile 2011"**. Dopo tale data abilitati ad operare saranno esclusivamente:

- i datori di lavoro (persona fisica o legale rappresentante);
- il dipendente appositamente delegato.

SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003:



"I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate".

In pratica le società capogruppo di gruppi di impresa possono essere delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, con **abilitazione del titolare o del legale rappresentante** della società in questione.

A tal fine i rappresentanti legali delle società deleganti, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, devono accedere ai servizi telematici dell'INPS e, tramite l'apposita funzione, indicare il codice fiscale della società del gruppo delegata agli adempimenti in parola. Tuttavia l'Istituto avvisa che la predetta funzionalità non è ancora attiva e che l'operatività del servizio verrà comunicata mediante apposito messaggio.



La titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative rimangono in capo alle singole società nonostante la delega allo svolgimento degli adempimenti alla società capogruppo o alla società delegata.

CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003:



"I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12".

Anche in questo caso i rappresentanti legali delle società cooperative dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS, devono accedere ai servizi telematici e tramite la relativa funzione (ad oggi non ancora disponibile) indicare il codice fiscale della società cooperativa del consorzio delegata. Tale delega funge da autocertificazione circa l'appartenenza al consorzio.

INTERMEDIARI

Il Ministero del Lavoro, nella Nota 29 aprile 2010, n. 7857, richiama la centralità della Legge dell'11 gennaio 1979, n. 12 ai fini dell'identificazione dei soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

L'Istituto afferma che:



“Al riguardo, la nota precisa che dette attività non possono che essere effettuate da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. In tal senso, il Ministero del Lavoro richiama il combinato disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979.”

Come si ricorderà gli iscritti all'Ordine dei **consulenti del lavoro**, sono abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Sempre secondo quanto previsto dalle norme citate, in tal senso sono abilitati anche gli **avvocati** e **procuratori legali**, i **dottori commercialisti**, i **ragionieri** e **periti commerciali**. Per essi costituisce prerequisite l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge n. 12/1979, “abilitati” sono anche i servizi istituiti dalle **associazioni di categoria** delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni.

La lettura combinata delle disposizioni richiamate porta l'Istituto alle seguenti conclusioni:



*Pertanto, ai sensi della predetta nota, **non sono autorizzati** alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i **Centri di elaborazione dati (CED)** – in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie – né quei soggetti – quali i **tributaristi** e gli **esperti tributaristi**, i **consulenti fiscali**, i **revisori contabili** – che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già impartite con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004.*

Si ricorda che in tale circolare l'INPS aveva ricompreso nell'elenco degli intermediari abilitati agli adempimenti nei confronti dell'Istituto anche le società commerciali di servizi contabili (CED). Ora abilitati alle attività di intermediario nei confronti dell'INPS sono solo i soggetti che hanno “titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge”.

Identificazione degli intermediari

Alla luce del quadro normativo illustrato l'INPS richiama l'attenzione sull'esigenza di giungere ad una “identificazione” degli intermediari abilitati ad operare, addivenendo ad “un sistema di profilazione degli stessi”.

In questo senso potranno accedere ai servizi on-line dell'Istituto, previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi o PIN:

- i **consulenti del lavoro** e gli **altri professionisti** elencati all'articolo 1, comma 1, della citata Legge n. 12/1979, abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base dell'interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento, con cui sono già vigenti, o in fase di stipula, convenzioni;

- i **responsabili di struttura**, per quanto riguarda i **servizi o centri di assistenza fiscale** istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese (articolo 1, comma 4, della Legge n. 12/1979).

In tale ultimo caso tuttavia la profilazione non sarà individuale, come nel caso dei professionisti, ma “*di struttura*” alla cui abilitazione potranno essere associati **uno o più soggetti responsabili**, sulla base dell’identificazione operata dalle relative associazioni nazionali.

I **professionisti e i responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale** istituiti dalle associazioni di categoria:

- che siano già dotati di PIN continueranno ad operare con quello in uso, inoltre, nell’ipotesi in cui il PIN in possesso non risulti abilitato ad operare per i servizi aziendali, l’Istituto procederà in automatico ad effettuare tale abilitazione;
- non ancora titolari di un PIN o di una Carta Nazionale dei Servizi possono richiedere, alla sede INPS competente, il rilascio del PIN compilando rispettivamente l’allegato 4 e 5.

L’Istituto dichiara conseguentemente superate le disposizioni impartite a tale proposito con Circolare n. 191 del 30 ottobre 2001.

Gestione delle deleghe

L’Istituto chiarisce che i professionisti e i responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria:



“... potranno operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

A tale scopo l’intermediario autorizzato accederà – mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall’Istituto – all’applicazione di gestione deleghe, resa disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “servizi per le aziende e i consulenti”.

L’Istituto comunica agli intermediari abilitati che per operare:

- devono essere in possesso di **deleghe scritte** da parte dei **datori di lavoro**,
- è disponibile sul sito internet dell’Istituto l’applicazione di **gestione delle deleghe**.

Gli intermediari, tramite l’applicazione web, sono tenuti a:

- riempire il testo della delega con i dati propri e del delegante,
- stampare la delega per la sottoscrizione del delegante,
- validare la delega, (in un momento successivo) dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante.

Gli intermediari sono inoltre tenuti a:

- conservare presso di sé la delega unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante,
- per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi,
- esibire la delega su richiesta.

Gestione delle sub-abilitazioni

Come nel caso dei datori di lavoro che possono effettuare gli adempimenti nei confronti dell'INPS in prima persona o tramite propri dipendenti a tal fine incaricati, anche gli intermediari possono delegare (esclusivamente) uno o più dei propri lavoratori dipendenti.

A tal fine gli intermediari dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare.

Tempistica

L'applicazione di gestione delle deleghe è già disponibile sul sito istituzionale, tuttavia l'INPS permette di continuare ad inviare i flussi UNIEMENS secondo il sistema attualmente in uso fino al 30 aprile 2011 (denunce contributive relative al periodo di paga "marzo 2011").

Al riguardo l'Istituto precisa che:



*"A decorrere dalle denunce contributive relative al **periodo di paga "aprile 2011"**, il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:*

- a) datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società);*
- b) dipendente abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della presente circolare);*
- c) società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della presente circolare;*
- d) società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.3 della presente circolare;*
- e) intermediario autorizzato ai sensi della legge 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro, attribuita secondo le modalità descritte al punto 3 della presente circolare.*

Datori di lavoro agricoli

Il nuovo sistema di gestione delle deleghe riguarda anche i datori di lavoro che assumono operai agricoli, con l'unica differenza che in questo caso sono soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i professionisti iscritti agli **albi dei periti agrari** e degli **agrotecnici**, in relazione alle sole aziende da essi amministrare.

Anche nel caso di datori di lavoro agricoli **non sono autorizzati** all'effettuazione degli adempimenti previdenziali:

- i CED, in quanto autorizzati "esclusivamente" alle attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie;
- quei soggetti, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili, che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. ■